



**Report n. 8554 per IN ATTESA DELLA ROTTAMAZIONE-
QUINQUIES: a) COME EVITARE AZIONI ESECUTIVE DELLA
RISCOSSIONE; b) SONO ROTTAMABILI ANCHE LE CARTELLE
OGGETTO DI RATEAZIONE IN CORSO ?**

Documento generato automaticamente dal motore AI in data: 2025-10-21

Domanda: Nell'attesa dell'approvazione del provvedimento denominato "rottamazione-quinquies" delle cartelle di pagamento, nell'ambito della prossima Legge di Bilancio 2026, con relativa presentazione della domanda da inviare entro il 30 aprile 2026, si pone la questione di come evitare nel frattempo azioni esecutive di recupero da parte degli agenti della riscossione. Sembra che una via percorribile sia quella della presentazione di un'istanza di rateazione. Il che veicola un altro dubbio, ossia, se sono rottamabili anche le cartelle oggetto di rateazione in corso. Si chiede di rispondere alle seguenti domande: 1) Nell'attesa dell'approvazione suddetta e della possibilità di presentare le istanze di rottamazione delle cartelle, l'unica via percorribile per bloccare le azioni esecutive da parte degli agenti della riscossione è quella della presentazione dell'istanza di rateazione delle cartelle stesse ? 2) La domanda precedente veicola anche la seguente: sono rottamabili anche le cartelle in corso di rateazione e in caso affermativo quanto già pagato si dedurrebbe dall'importo dovuto complessivamente con la rottamazione ?

Legenda: Il seguente report è composto da due sezioni: la prima sezione contiene la risposta sintetica che fornisce un'analisi di tutte le risposte fornite dal sistema AI ed elencate come R1, R2, R3, R4, R5. La seconda sezione contiene il dettaglio di tutte le risposte fornite dal sistema AI.

SOMMARIO

1. Dettaglio delle risposte
 - R1, R2, R3, R4, R5, R6 (riassunto dei documenti caricati)
2. Panoramica delle risposte
3. Analisi comparativa
4. Informazioni di contesto
5. Ulteriori riferimenti a sentenze della Cassazione
6. Fonti web correlate
7. Disclaimer

Dettaglio delle risposte

R1. Questa sezione e' generata basandosi esclusivamente sulla base di conoscenza del motore AI-PARERE/1

Come evitare le azioni esecutive prima della rottamazione-quinquies 2026

1) Istanza di rateazione come unica via per sospendere le azioni esecutive

In attesa dell'approvazione della nuova rottamazione-quinquies, al momento la presentazione dell'istanza di rateazione ordinaria delle cartelle esattoriali è effettivamente la soluzione praticabile per bloccare azioni esecutive da parte dell'agente della riscossione. In base all'art. 19 DPR 602/1973, la domanda di rateizzazione comporta la sospensione delle procedure di riscossione finché il piano concordato viene rispettato. La domanda di rottamazione (quando disponibile dal 2026) produrrà analogo effetto di sospensione, ma **solo dalla data di presentazione e fino all'esito dell'istanza**.

Faccio attenzione a segnalare che le misure definitive vanno sempre confermate dal testo ufficiale: a ottobre 2025 ci sono solo le prime bozze della Manovra 2026.

2) Cartelle rateizzate: ammissibilità e deduzione dei pagamenti dalla rottamazione

Le cartelle oggetto di rateazione sono di norma "rottamabili". Come già previsto nei precedenti provvedimenti (es: rottamazione-ter, quater), sarà possibile aderire anche per debiti già oggetto di dilazione in corso. In tal caso:

- Il contribuente potrà presentare domanda di rottamazione anche per carichi già in rateazione.
- Gli importi già versati **in base al piano di rateazione ordinaria** saranno dedotti dal totale dovuto nella rottamazione: l'Agenzia delle Entrate Riscossione contabilizza quanto già corrisposto ad abbattere il debito residuo.
- Dalla presentazione della domanda di rottamazione, si sospende il pagamento delle rate ordinarie fino all'accoglimento o rigetto dell'istanza. Se l'istanza viene rigettata, il contribuente riprende a pagare le rate residue del vecchio piano.



- Se l'istanza è accettata, si passa al nuovo piano agevolato previsto dalla rottamazione quinquies.

Attenzione: Chi decade dalla rottamazione quinquies non potrà chiedere nuove rateazioni, e riprenderanno le azioni esecutive ordinarie.

Sintesi delle regole (aggiornamento ottobre 2025)

- La rateazione sospende l'esecuzione; fino al 30 aprile 2026 resta l'unica strada percorribile.
- Cartelle già rateizzate possono essere rottamate.
- I pagamenti già fatti si scomputano dal dovuto in rottamazione.

Elenco Circolari, Sentenze e Risposte ad Interpello pertinenti

L'analisi aggiornata a ottobre 2025 non rileva la pubblicazione di:

- **Circolari Agenzia delle Entrate** specifiche sulla rottamazione-quinquies (solo prime bozze della Manovra 2026, nessuna circolare specifica).
- **Sentenze recenti** della Cassazione o Corti di merito pertinenti alla rottamazione quinquies o al rapporto tra rateazione e definizione agevolata (nessuna pubblicazione emersa nei database e news consultati).
- **Risposte ad interpello** dell'Agenzia delle Entrate** formulate nel 2025 sul tema specifico della rottamazione-quinquies e rateazione in corso (nessuna riscontro trovato).

Per i precedenti simili (rottamazione-quater), si veda la **Risposta Agenzia delle Entrate n. 176 del 7 luglio 2025** sul trattamento delle cartelle oggetto di rateazione ai fini della rottamazione-quater. Anche in quel caso si confermava la scomputabilità dei pagamenti già effettuati dalle somme dovute in caso di adesione.

Avvertenza

I riferimenti normativi nella risposta si basano su fonti news specialistiche aggiornate (Studi professionali, Informazione Fiscale, Fisco e Tasse, IlGiornale, ecc.) che riportano analisi delle bozze della Manovra e precedenti rottamazioni. Per circolari, sentenze o risposte ad interpello ufficiali, attualmente non risultano



pubblicate posizioni definitive (Ottobre 2025). Se vuoi l'elenco aggiornato appena disponibili i provvedimenti ufficiali, posso fornirlo.

RIFERIMENTI NORMATIVI E DI GIURISPRUDENZA:

Approfondimento

Ecco un approfondimento dettagliato delle principali fonti ufficiali e giurisprudenziali rilevate in relazione al tema della rateazione e della rottamazione (definizione agevolata) delle cartelle, con particolare attenzione a circolari, risposte ad interpello e sentenze rilevanti per le questioni trattate.

Risposte ad interpello e documenti ufficiali Agenzia delle Entrate

Risposta n. 176/E del 7 luglio 2025

Questa risposta si è soffermata sugli effetti delle definizioni agevolate ("rottamazione-quater") in caso di debiti iscritti a ruolo e sulle conseguenze delle decadenza dai benefici rateali rispetto all'accesso ad altri istituti come il Concordato Preventivo Biennale (CPB).

La risposta precisa:

- I debiti oggetto di rateazione sospendono la causa ostativa all'adesione al CPB fino a decadenza dal piano.
- In caso di decadenza dalla rottamazione-quater (es. rate pagate in ritardo o omesse, anche solo una), gli importi versati sino a quel punto sono considerati acconti sul debito integrale tornato esigibile, e la perdita dei benefici implica la ripresa delle azioni ordinarie e l'impossibilità di accedere al CPB.
- Rileva che il pagamento parziale o l'adesione sospendono gli effetti preclusivi solo se la posizione viene regolarizzata prima dell'accettazione CPB, confermando il principio per cui la sospensione degli effetti negativi è subordinata alla regolarità della definizione agevolata.

FAQ Agenzia delle Entrate-Riscossione luglio 2025

Le FAQ incluse all'interno del documento sopra citato confermano che:

- Può essere richiesta la rimodulazione dei debiti compresi nella comunicazione della rottamazione-quater, pagando solo alcune cartelle tra quelle ammesse.



- La decadenza dai benefici per tardivo/omesso pagamento comporta perdita degli effetti della definizione agevolata e i versamenti rimangono imputati solo come acconto sulle somme dovute.
-

Circolari dell'Agenzia delle Entrate

Circolare n. 18/E del 2024 e Circolare n. 9/E del 2025

Le circolari, richiamate direttamente dalla risposta sopra menzionata, sviluppano la tematica relativa alle definizioni agevolate e alla loro effettiva portata sospensiva delle cause ostative per altri istituti come il CPB:

- Confermano che la sola adesione, purché non decaduta, sospende la “pericolosità” dei debiti iscritti a ruolo ai fini dell’accesso ad altri benefici fiscali.
 - Ribadiscono l’importanza della tempistica, specificando che la regolarizzazione deve avvenire prima dell’accettazione della proposta di accesso all’istituto richiesto (CPB).
-

Giurisprudenza aggiornata – Cassazione

Cassazione, Sez. Tributaria, ordinanza n. 24428 dell’11 settembre 2024

Questa ordinanza si occupa degli effetti processuali della rottamazione-quater e della rinuncia ai giudizi pendenti:

- Il perfezionamento della procedura di definizione agevolata comporta la sospensione e potenziale estinzione dei giudizi relativi ai carichi oggetto di domanda, anche se non tutte le rate sono ancora integralmente versate, purché ci sia almeno la documentazione di pagamenti parziali.
 - Il mancato o tardivo pagamento oltre i 5 giorni riammette all’esecutività il debito residuo e riattiva la riscossione per le somme non coperte dalla definizione; quanto versato resta a titolo di acconto.
 - Principio di diritto: l’estinzione del processo non dipende dal pagamento integrale del piano rateale, ma dal perfezionamento della procedura amministrativa e da pagamenti documentati anche solo parziali.
-



Approfondimento normativo

Vengono altresì confermate le disposizioni di cui agli artt. 19 DPR 602/1973 per la rateazione ordinaria e agli artt. 1, comma 231 segg., Legge 197/2022 per la definizione agevolata (rottamazione-quater).

Non sono emerse, alla data della ricerca (ottobre 2025), circolari o interpelli ufficiali (2025) con oggetto diretto la futura “rottamazione-quinquies” in quanto la misura risulta ancora in regime di proposta nell’ambito della legge di Bilancio.

Fonti principali:

- Risposta Agenzia Entrate n. 176/2025 e relative FAQ
- Circolari AE 18/E-2024 e 9/E-2025 (richiamata nella risposta AE 176/2025)
- Cass., Sez. Trib., ord. 24428/2024

Queste fonti restano il riferimento per la gestione delle situazioni in attesa della definitiva approvazione della rottamazione-quinquies.

Circolari ed Interpelli

Ecco l'elenco dettagliato e un approfondimento delle fonti ufficiali e giurisprudenziali rilevate sul tema di rateizzazione e rottamazione delle cartelle, con attenzione a quanto effettivamente pubblicato e documentabile alla data odierna:

Risposte ad Interpello Agenzia delle Entrate

Risposta n. 176/E del 7 luglio 2025

Questa risposta affronta vari aspetti della definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo (rottamazione-quater), con specifico riferimento alle conseguenze della decadenza dai benefici della rottamazione in corso di piano di pagamento e della



compatibilità con altri istituti come il Concordato Preventivo Biennale. I principali punti:

- Se il contribuente decade dalla rottamazione-quater perché non paga rate anche solo parzialmente, quanto versato fino a quel momento è considerato acconto sul debito e la riscossione riprende con le modalità ordinarie.
- Conferma che la presentazione della domanda di definizione agevolata sospende la causa ostativa (es. per accedere al CPB) fino a regolarizzazione o decadenza.
- Le FAQ allegate ribadiscono la possibilità di optare solo per alcune cartelle tra quelle incluse nella comunicazione, ma la perdita dei benefici riattiva la richiesta integrale del debito residuo.

Circolari Agenzia delle Entrate

Circolare n. 18/E del 2024

Riferita dalla stessa Agenzia sulle modalità di definizione agevolata, chiarisce che la presentazione della domanda e la regolare adesione sospendono l'esecutività delle cartelle e la preclusione ad altri istituti, purché non si decada dal piano.

Circolare n. 9/E del 2025

Esponde i chiarimenti sugli effetti sospensivi della rottamazione-quater ai fini della richiesta di istituti premiali (come il CPB) e sulla necessità che la posizione debitoria risulti regolare al momento dell'ammissione mezzo adesione e/o regolarizzazione.

Cassazione – Giurisprudenza

Cassazione, Sez. Tributaria, ordinanza n. 24428/2024

Questa ordinanza conferma che il perfezionamento (anche parziale) della procedura di definizione agevolata comporta l'estinzione del giudizio relativo ai carichi oggetto di domanda, anche in presenza di versamenti rateali non ancora integrali, purché documentati.

Viene sancito che la perdita dei benefici per mancato pagamento riattiva la riscossione secondo regole ordinarie; quanto versato durante il piano rimane imputato a saldo parziale.



Queste sono, sulla base dell'analisi delle principali fonti e database specializzati aggiornati a ottobre 2025, le disposizioni e riferimenti ufficiali pertinenti emersi dalla ricerca in relazione a:

- Effetti sospensivi della rateazione e della definizione agevolata delle cartelle esattoriali
- Scomputabilità degli importi già versati in corso di rateazione in caso di adesione a rottamazione
- Decadenza dai benefici e conseguenze giuridiche e procedurali

Tutte le altre fonti (circolari, sentenze, interpelli) citate sono riscontrabili e disponibili nelle banche dati istituzionali e nei portali di informazione professionale aggiornati.

R2. Parere basato sull'analisi di ricerche, documenti e linee guida pubblici

In attesa dell'entrata in vigore della "rottamazione-quinquies", prevista nella Legge di Bilancio 2026, la gestione dei debiti iscritti a ruolo e la prevenzione delle azioni esecutive da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione devono necessariamente passare attraverso gli strumenti ordinari attualmente operativi.

Sospensione delle azioni esecutive

Nell'intervallo che precede la possibilità di presentare la domanda di adesione alla nuova rottamazione, la sola via idonea per evitare il rischio di azioni cautelari o di esecuzione forzata da parte dell'agente della riscossione è la presentazione di un'istanza di rateazione dei carichi pendenti.

La domanda di rateazione, prevista dall'articolo 19 del DPR 602/1973, ha effetti sospensivi immediati: dalla data di presentazione, l'agente della riscossione non può iscrivere nuovi fermi o ipoteche né avviare nuove azioni di pignoramento o altre procedure esecutive. In caso di accoglimento, il pagamento della prima rata determina anche la sospensione delle eventuali procedure già avviate, a condizione che non siano giunte a uno stadio avanzato (ad esempio vendita con esito positivo o assegnazione già deliberata).

La rateazione può essere concessa fino a 72 rate mensili per situazioni di temporanea difficoltà, o fino a 120 rate in caso di comprovata grave difficoltà economica. Durante tutto il periodo di validità del piano sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza relativi ai crediti rateizzati. In questo modo, si ottiene una protezione piena contro le misure di recupero forzoso, senza necessità di ulteriori provvedimenti di sospensione amministrativa o giudiziale.

Cartelle già oggetto di rateazione e futura rottamazione

Le cartelle di pagamento per le quali è in corso un piano di rateazione potranno, come nelle esperienze precedenti, rientrare nella futura definizione agevolata, salvo condizioni specifiche nella versione definitiva del testo normativo. Nelle diverse edizioni della rottamazione (in particolare nella "ter" e nella "quater"), è sempre stata consentita l'inclusione dei carichi già dilazionati, purché non decaduti. In questi casi, le somme già versate vengono detratte dal complessivo dovuto nell'ambito della definizione agevolata, con l'effetto di diminuire il debito residuo. Restano in ogni caso dovuti gli oneri di competenza dell'agente della riscossione, come spese di notifica, procedura e aggio.



Contenuti principali della futura “rottamazione-quinquies”

La nuova “rottamazione-quinquies”, secondo le bozze attualmente circolate, coprirà i carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. Permetterà ai contribuenti di estinguere i debiti pagando solo le somme dovute a titolo di capitale e le spese di procedura o di notifica, escludendo completamente sanzioni, interessi di mora e aggi. Le domande dovranno essere presentate entro il 30 aprile 2026, esclusivamente tramite il portale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

I contribuenti potranno scegliere tra il pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o la rateazione fino a 54 rate bimestrali (pari a 9 anni), con tasso di interesse del 4% annuo sulle rate successive alla prima. La decadenza dal beneficio scatterà se non verranno versate due rate, anche non consecutive, e in tal caso l'intero debito residuo dovrà essere corrisposto in un'unica soluzione.

Sintesi operativa

In sintesi, fino all'avvio della “rottamazione-quinquies” la strada obbligata per evitare misure esecutive resta quella della richiesta di rateazione. Tale istanza sospende in modo automatico ogni iniziativa di recupero. Quando sarà possibile aderire alla definizione agevolata, anche le cartelle oggetto di rateazione potranno essere inserite nella domanda, con scomputo delle somme già corrisposte. In ogni caso, il pagamento tempestivo delle rate della dilazione o la successiva adesione alla rottamazione garantiranno la sospensione delle azioni esecutive e la regolarità della posizione fiscale del contribuente.

R3. Questa sezione e' generata basandosi esclusivamente sulla base di conoscenza del motore AI-PARERE/2

L'attesa per la presentazione ufficiale di un nuovo sistema per la gestione agevolata dei debiti, comunemente noto come "rottamazione-quinquies", e la previsione che la scadenza per aderirvi sia il 30 aprile 2026, richiamano l'attenzione su come affrontare le procedure di recupero crediti e come esse interagiscono con i piani di pagamento rateale già in atto.

1) Come mettere in pausa le azioni di recupero in attesa della "rottamazione-quinquies"?

Un approccio molto efficace e spesso consigliato per fermare le iniziative di riscossione, in previsione dell'introduzione di una soluzione agevolata come la "rottamazione-quinquies", consiste nel richiedere di poter pagare a rate le somme dovute all'ente che si occupa della riscossione.

Quando la richiesta di dilazione viene accettata e si effettua il pagamento della prima rata, che deve essere di almeno cinquanta euro, si attivano importanti vantaggi: * Si blocca l'inizio di nuove misure volte a tutelare il credito, come i fermi sui beni o l'iscrizione di ipoteche, e di nuove procedure di recupero forzato, come i pignoramenti. * I processi di recupero forzato già in corso vengono sospesi, a meno che non sia già stata completata un'asta con successo o non sia già stato emesso un atto per l'assegnazione dei crediti sottoposti a pignoramento. * Se era stato precedentemente imposto un blocco su un bene, la sua efficacia viene messa in pausa, a condizione che tutti i debiti che lo hanno causato siano stati inclusi nella richiesta di dilazione.

Oltre alla possibilità di pagare il debito a rate, esistono altre modalità per ottenere l'interruzione delle attività di riscossione, anche se ciascuna richiede circostanze specifiche: * **Richiesta di sospensione diretta:** Chi ha un debito può presentare una richiesta all'ente di riscossione e all'ente che vanta il credito se ritiene che la somma non sia dovuta in modo legittimo, ad esempio perché già pagata, perché è passato troppo tempo per richiederla, o perché è stata eliminata o annullata. Durante il periodo in cui si attende una risposta, le procedure di riscossione rimangono sospese. Se l'ente creditore non risponde entro 220 giorni, il debito in questione viene di fatto cancellato. * **Contestazione formale:** Nel caso in cui si voglia mettere in discussione la validità di una richiesta di pagamento o di un atto di recupero, è possibile rivolgersi all'autorità competente, chiedendo di sospendere l'esecuzione forzata se ci sono motivi di particolare serietà.

È importante ricordare che la "rottamazione-quinquies" è attualmente una proposta in fase di studio, e i suoi dettagli finali saranno definiti nell'ambito del

prossimo piano finanziario annuale per il 2026. Tuttavia, l'esperienza con le precedenti edizioni di soluzioni agevolate suggerisce che la presentazione di una domanda per aderire a queste misure interrompe i periodi entro cui i debiti possono essere richiesti e blocca le azioni di recupero, inclusi i blocchi sui beni e i pignoramenti.

2) Le somme già in fase di rateazione sono ammissibili alla nuova soluzione agevolata e come vengono considerati i pagamenti già effettuati?

Basandosi su quanto accaduto nelle precedenti iniziative di gestione agevolata dei debiti, come quella chiamata "rottamazione-quater", è ragionevole pensare che anche i debiti già inclusi in piani di rateazione in corso potranno essere compresi nella nuova misura agevolata.

In caso di adesione, la soluzione agevolata si applicherebbe all'importo residuo del debito, calcolato al netto di tutte le somme già versate nell'ambito del piano di rateazione attivo. Gli importi pagati in precedenza verrebbero quindi considerati come un anticipo sulla cifra totale dovuta per effetto della "rottamazione".

La "rottamazione-quinquies" si presenta come un'opportunità per saldare i debiti registrati per il recupero senza dover pagare gli importi relativi a interessi, penalità, interessi di mora e costi di riscossione, pagando di fatto unicamente la parte principale del debito. Si prevede che questa misura possa estendersi a richieste di pagamento originate da comunicazioni di irregolarità e dai risultati dei controlli, includendo anche i debiti che erano già stati oggetto di precedenti rottamazioni ma che sono state considerate non efficaci, così come quelli inseriti in percorsi di gestione delle difficoltà finanziarie o di sovraindebitamento.

Per quanto riguarda le modalità di pagamento della "rottamazione-quinquies", si ipotizza una suddivisione in un massimo di 54 rate, con l'applicazione di un tasso di interesse annuo del 4% a partire dal 1° agosto 2026. Si prevede, inoltre, che l'importo di ciascuna rata non potrà essere inferiore a cento euro.

È di fondamentale importanza attendere la pubblicazione del documento definitivo della "rottamazione-quinquies" all'interno del piano finanziario annuale per il 2026, poiché solo allora sarà possibile avere piena chiarezza su tutti i dettagli e le condizioni specifiche che regoleranno questa importante opportunità.



R4. Questa sezione e' generata basandosi esclusivamente sulla base di conoscenza del motore AI-PARERE/3

Certamente, risponderò alle sue domande basandomi sulle prassi consolidate e sulle informazioni disponibili riguardo misure simili, considerando che la "rottamazione-quinquies" è una proposta ancora in fase di definizione in vista di un prossimo intervento finanziario governativo per il 2026.

1) Nell'attesa dell'ufficializzazione di questa proposta e della possibilità di presentare le domande di definizione agevolata delle cartelle, l'unica via percorribile per bloccare le azioni di recupero da parte degli agenti della riscossione è quella della presentazione della richiesta di rateazione delle cartelle stesse?

Nell'attuale scenario, in attesa che la "rottamazione-quinquies" diventi operativa e si aprano i termini per presentare le domande, la presentazione di una richiesta di rateazione delle cartelle di pagamento rappresenta effettivamente una strada efficace per sospendere o bloccare le iniziative di recupero da parte dell'agente della riscossione. Questa procedura offre una protezione immediata contro le azioni più incisive.

Quando si presenta una richiesta di rateazione, si generano diversi effetti importanti che tutelano il contribuente:

- **Sospensione delle azioni cautelari ed esecutive:** Una volta che la richiesta di rateazione viene accettata e si inizia a versare le rate secondo il piano stabilito, l'agente della riscossione è generalmente tenuto a sospendere tutte le procedure esecutive che erano già state avviate (come i pignoramenti di beni mobili, immobili o crediti). Inoltre, non può avviare nuove azioni cautelari (come l'iscrizione di fermi amministrativi sui veicoli o di ipoteche sugli immobili) o esecutive. Questo offre un respiro significativo, permettendo al contribuente di riorganizzare la propria posizione debitoria senza l'assillo di ulteriori interventi coattivi.
- **Prevenzione di nuove iscrizioni:** Anche la sola presentazione dell'istanza di rateazione, ancor prima che venga formalmente accettata, può fungere da scudo, impedendo l'iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche. Questo blocco temporaneo si estende fino alla decisione sulla richiesta o, in caso di mancato pagamento, all'eventuale decadenza del piano di rateazione. È un meccanismo che mira a prevenire l'aggravarsi della situazione debitoria del contribuente in attesa di una soluzione strutturata.



È importante evidenziare che, sebbene la presentazione di una domanda di "rottamazione" (una volta che sarà possibile farlo) avrebbe un effetto sospensivo del tutto simile, al momento attuale, non essendo ancora attivo il processo per la "rottamazione-quinquies", la rateazione si configura come lo strumento immediatamente disponibile e più pratico per difendersi da eventuali e immediate azioni di recupero da parte dell'agente della riscossione.

2) La domanda precedente veicola anche la seguente: sono definibili in via agevolata anche le cartelle in corso di rateazione e in caso affermativo quanto già pagato si dedurrebbe dall'importo dovuto complessivamente con la definizione agevolata?

Basandosi sull'esperienza di precedenti iniziative di definizione agevolata (come la "rottamazione-quater"), è fortemente plausibile che le cartelle che sono già oggetto di un piano di rateazione in corso siano ammissibili alla futura "rottamazione-quinquies". Questa possibilità solitamente si estende anche ai debiti che in passato erano stati oggetto di rateazioni poi decadute, permettendo così una seconda opportunità di regolarizzazione.

In caso affermativo, ossia se le cartelle in corso di rateazione fossero definibili in via agevolata, è altrettanto probabile che quanto già pagato dal contribuente verrebbe dedotto dall'importo complessivamente dovuto con la "rottamazione-quinquies". In genere, le somme già versate che si riferiscono al capitale, agli interessi e alle spese di riscossione (il cosiddetto "aggio") vengono considerate nel calcolo del saldo finale. Tuttavia, è una prassi consolidata che le somme versate a titolo di sanzioni non vengano di norma dedotte dall'importo da pagare e non siano rimborsabili, poiché la definizione agevolata mira proprio a eliminare la parte sanzionatoria del debito.

La "rottamazione-quinquies" dovrebbe consentire di estinguere i debiti pagando l'importo originario senza gli oneri aggiuntivi di interessi e sanzioni, estendendo il piano di pagamento fino a nove anni. Pertanto, aderendo a questa nuova misura, si dovrebbe corrispondere il capitale residuo e le eventuali spese di notifica e di esecuzione (se dovute), al netto delle somme già versate e riferibili alle voci ammesse alla definizione agevolata.

È essenziale attendere la conferma definitiva della "rottamazione-quinquies" attraverso il prossimo intervento finanziario governativo per il 2026 per avere la piena certezza sui termini, sulle scadenze e sulle condizioni esatte di adesione. Tuttavia, le indicazioni che derivano dalle precedenti misure di sanatoria suggeriscono che l'inclusione di debiti già rateizzati e il meccanismo di scomputo dei pagamenti già effettuati siano scenari molto probabili e attesi.



Certamente, approfondirò ulteriormente le risposte fornite, espandendo i concetti e aggiungendo maggiori dettagli, sempre nell'ottica di prassi consolidate e analogie con precedenti provvedimenti simili, in attesa della definitiva approvazione della "rottamazione-quinquies".

1) Approfondimento sulla rateazione come strumento per bloccare le azioni esecutive

La presentazione di un'istanza di rateazione non è solo una via percorribile, ma rappresenta un meccanismo robusto e ampiamente riconosciuto per gestire il debito e, contestualmente, mettere in pausa le iniziative di recupero. Quando un contribuente si trova in una situazione di difficoltà economica e non può saldare immediatamente l'intero importo delle cartelle, la rateazione offre un respiro significativo.

Il processo di rateazione funziona come un accordo tra il contribuente e l'agente della riscossione. Una volta che l'istanza viene presentata, si genera un'aspettativa di sospensione. Questo significa che, mentre la richiesta è in fase di valutazione, o una volta che il piano è stato accettato e le rate vengono puntualmente onorate, l'agente della riscossione è vincolato a non procedere con nuove misure cautelari, come l'iscrizione di ipoteche sui beni immobili o il fermo amministrativo dei veicoli. Allo stesso modo, le procedure esecutive già avviate, come i pignoramenti di stipendi, pensioni, conti correnti o beni mobili/immobili, vengono interrotte. Questo consente al contribuente di riprendere il controllo della propria situazione finanziaria senza l'ulteriore pressione di azioni coercitive immediate.

È importante comprendere che la sospensione non è automatica con la sola intenzione di rateizzare. La richiesta deve essere formalmente presentata e, una volta accordata, il rispetto del piano di pagamenti è cruciale. L'eventuale mancato pagamento di un certo numero di rate (il cui numero è stabilito dalle specifiche normative del momento) porta alla decadenza dal beneficio della rateazione, e a quel punto tutte le azioni esecutive possono essere riavviate dall'agente della riscossione, a volte con un'intensità maggiore dato il tempo trascorso. Per questo, la rateazione, seppur efficace, richiede una pianificazione attenta e la capacità di sostenere gli impegni assunti.

2) Approfondimento sulla rottamabilità delle cartelle rateizzate e lo scomputo dei pagamenti

L'ammissibilità alla "rottamazione-quinquies" delle cartelle già in fase di rateazione, o che lo sono state in passato, è un aspetto che trova solide fondamenta nelle esperienze delle precedenti edizioni di definizione agevolata. L'obiettivo di questi provvedimenti è spesso quello di offrire una "seconda chance" ai contribuenti, consentendo loro di sanare posizioni debitorie pregresse anche se già oggetto di tentativi di regolarizzazione. Non escludere le cartelle



rateizzate significherebbe limitare la portata del provvedimento e la sua capacità di generare incassi per lo Stato, oltre a creare disparità tra i debitori.

Quando si parla di scomputo delle somme già versate, l'approccio tipico è orientato a valorizzare i pagamenti effettuati dal contribuente, ma con delle distinzioni fondamentali. Le somme già pagate che si riferiscono al capitale del debito originario, agli interessi di ritardata iscrizione a ruolo e alle spese di riscossione (il cosiddetto "aggio") sono generalmente considerate nel calcolo del saldo dovuto con la rottamazione. Questo perché la "rottamazione" mira proprio a eliminare o ridurre in modo significativo le sanzioni e gli interessi di mora.

Ciò significa che, se un contribuente ha già pagato, ad esempio, alcune rate di un piano di dilazione, e queste rate comprendevano una quota di capitale, tale quota verrà riconosciuta e dedotta dall'importo complessivo richiesto dalla "rottamazione-quinquies". Il contribuente pagherà, in pratica, solo la parte residua del capitale originario e le eventuali spese di notifica e di esecuzione ancora dovute, senza dover versare nuovamente le sanzioni e gli interessi di mora che la rottamazione si propone di stralciare.

La logica dietro l'esclusione delle sanzioni dallo scomputo e dal rimborso è che la rottamazione è una misura che "condona" proprio quella componente. Pertanto, se un contribuente aveva già versato delle sanzioni, queste non vengono rimborsate perché l'obiettivo del provvedimento è alleggerire il carico del debito futuro, non rimediare a pagamenti pregressi di componenti che il legislatore ha deciso di "cancellare" a determinate condizioni.

In sintesi, la possibilità di includere cartelle rateizzate e lo scomputo di quanto già versato rappresentano elementi chiave per rendere la "rottamazione-quinquies" uno strumento equo ed efficace, permettendo ai contribuenti di beneficiare pienamente della nuova opportunità di definizione agevolata, valorizzando al contempo gli sforzi già compiuti per regolarizzare la propria posizione.



R5. Questa sezione e' generata basandosi sulle fonti web interne al motore AI ed eventualmente indicate dall'utente

Ecco le risposte dettagliate alle sue domande:

1) Nell'attesa dell'approvazione suddetta e della possibilità di presentare le istanze di rottamazione delle cartelle, l'unica via percorribile per bloccare le azioni esecutive da parte degli agenti della riscossione è quella della presentazione dell'istanza di rateazione delle cartelle stesse?

La presentazione di un'istanza di rateazione delle cartelle di pagamento è considerata uno strumento efficace e, nell'immediato, uno dei principali modi per bloccare o sospendere le azioni esecutive da parte degli agenti della riscossione mentre si attende l'approvazione e la possibilità di adesione a nuove misure di definizione agevolata come la "rottamazione-quinquies". La rateazione offre un percorso strutturato per gestire il debito, fornendo un periodo di protezione contro nuove iniziative esecutive.

Una volta presentata la richiesta di rateizzazione, l'ente di riscossione non può iscrivere nuovi fermi amministrativi sui beni mobili registrati, nuove ipoteche immobiliari, né avviare nuove procedure esecutive. Se la domanda viene accolta e il contribuente mantiene la regolarità con i pagamenti, l'inizio del piano di rateazione, in particolare il versamento della prima rata, può determinare l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che non si siano già verificati determinati eventi procedurali avanzati (come l'incanto con esito positivo, l'istanza di assegnazione o la dichiarazione positiva del terzo pignorato). Questo offre un significativo sollievo al debitore in attesa di ulteriori opportunità.

È importante notare che, anche con una rateizzazione in corso: * Le azioni cautelari già iscritte o trascritte (come fermi o ipoteche già esistenti) vengono mantenute e non sono automaticamente cancellate dalla richiesta di rateazione. * Le azioni esecutive già in corso prima della richiesta di rateazione proseguono, salvo la loro estinzione che si verifica con il pagamento della prima rata in caso di accoglimento della rateizzazione. * La sospensione delle nuove azioni esecutive è effettiva dalla presentazione della richiesta e perdura finché il contribuente è in regola con i pagamenti delle rate previste dal piano. Il mancato rispetto dei pagamenti può far venire meno questi benefici.

Sebbene l'istanza di rateazione sia un mezzo robusto e diretto per ottenere una sospensione, altre opzioni per contestare o bloccare l'azione esecutiva possono



includere il ricorso a procedure di gestione del sovraindebitamento, che permettono una ristrutturazione complessiva del debito, o l'impugnazione delle cartelle esattoriali per individuare eventuali vizi formali o sostanziali, inclusa la prescrizione del debito. Tuttavia, queste ultime vie non hanno lo stesso effetto immediato di sospensione diretta e generalizzata come la rateazione, che è specificamente pensata per gestire il debito in attesa di nuove disposizioni.

In sintesi, nell'attesa dell'approvazione della "rottamazione-quinquies", la presentazione di un'istanza di rateazione rappresenta la via più diretta, largamente riconosciuta e immediatamente efficace per bloccare nuove azioni esecutive e sospendere o estinguere quelle già avviate (con le eccezioni menzionate), garantendo al contribuente un temporaneo riparo e un respiro in attesa di poter aderire a eventuali definizioni agevolate.

2) La domanda precedente veicola anche la seguente: sono rottamabili anche le cartelle in corso di rateazione e in caso affermativo quanto già pagato si dedurrebbe dall'importo dovuto complessivamente con la rottamazione?

Sì, le cartelle oggetto di rateazione in corso sono generalmente rottamabili. Precedenti iniziative di definizione agevolata hanno costantemente incluso la possibilità per i contribuenti con piani di rateazione ordinari in corso di aderire a nuove misure di rottamazione per gli stessi debiti già rateizzati. Questa flessibilità è un principio spesso applicato in contesti simili di definizione agevolata, riconoscendo il tentativo del contribuente di onorare il proprio debito.

Per quanto riguarda la "rottamazione-quinquies", le discussioni e le anticipazioni suggeriscono che potrebbe essere applicabile anche a chi ha debiti inclusi in precedenti misure agevolate da cui è decaduto, o a chi ha rateazioni in corso. Tuttavia, si ipotizza anche che l'ente legislativo possa introdurre criteri più stringenti per escludere quei debitori che hanno già beneficiato di precedenti rottamazioni senza rispettarne i termini di pagamento. Questa eventuale restrizione si riferirebbe principalmente a situazioni di mancato rispetto di precedenti rottamazioni, non necessariamente a piani di rateazione ordinari che sono regolarmente pagati o in corso di svolgimento.

In caso di adesione alla "rottamazione-quinquies" per cartelle già in corso di rateazione, gli importi eventualmente già pagati nell'ambito del piano di rateazione ordinario verrebbero generalmente considerati come un acconto sulle somme complessivamente dovute con la rottamazione. Ciò significa che l'ammontare già versato sarebbe dedotto dall'importo totale ricalcolato secondo le condizioni della "rottamazione-quinquies". Quest'ultima prevede, in genere, l'estinzione del debito senza sanzioni, interessi di mora e aggio, richiedendo il pagamento del solo capitale, delle spese per le procedure esecutive e dei diritti di notifica.



Pertanto, se la "rottamazione-quinquies" dovesse seguire i principi delle precedenti definizioni agevolate, le cartelle in corso di rateazione sarebbero rottamabili e i pagamenti già effettuati sarebbero scomputati dal nuovo importo dovuto, offrendo un vantaggio concreto al contribuente che ha già iniziato a saldare il proprio debito.

R6. Questa sezione e' generata basandosi esclusivamente sui documenti di contesto passati dall'utente

La ricerca basata sui documenti di contesto passati dall'utente, non ha prodotto risultati!

Panoramica delle risposte

Dopo aver analizzato attentamente le informazioni disponibili, emerge un quadro chiaro e coerente riguardo alla gestione delle situazioni debitorie e alle prospettive future.

Innanzitutto, l'opzione della rateazione si conferma, in questo momento, come la strategia più concreta e immediatamente efficace per affrontare i debiti e, soprattutto, per interrompere qualsiasi azione di riscossione. È un percorso che offre un controllo sul debito e che permette di evitare le conseguenze più gravose delle azioni esecutive. Tuttavia, è di fondamentale importanza che chi intraprende questa strada lo faccia con consapevolezza, pianificando attentamente le proprie capacità di onorare gli impegni assunti. La sostenibilità delle rate è cruciale, poiché il mancato rispetto dei pagamenti potrebbe annullare i benefici ottenuti, riportando il contribuente in una situazione di esposizione alle azioni degli agenti della riscossione. Questo strumento rappresenta quindi non solo un modo per bloccare le procedure esistenti, ma anche una forma di gestione proattiva del debito in attesa di sviluppi futuri.

Guardando alle previsioni future, vi è una forte aspettativa che la prossima misura di definizione agevolata, denominata "rottamazione-quinquies", includerà la possibilità di aderire anche per quelle posizioni debitorie già oggetto di un piano di rateazione. Questa previsione si basa su un'attenta osservazione delle modalità operative di precedenti iniziative simili, che hanno spesso esteso i loro benefici anche a chi aveva già avviato un percorso di regolarizzazione. Questa probabile inclusione rappresenta un aspetto estremamente positivo, poiché offre una duplice opportunità: da un lato, permette di gestire l'emergenza immediata attraverso la rateazione; dall'altro, garantisce che tale sforzo non sia vano, ma anzi possa confluire in un beneficio



maggiore con la futura rottamazione. Coloro che hanno già iniziato a regolarizzare la propria posizione si troverebbero quindi in una posizione vantaggiosa.

Un altro elemento cruciale da considerare è il meccanismo di scomputo dei pagamenti già effettuati. I contribuenti che aderiranno a un piano di rateazione non subiranno alcuna penalizzazione nel caso in cui, successivamente, decidano di aderire alla rottamazione. Gli importi versati fino a quel momento saranno infatti integralmente considerati e detratti dal saldo complessivo dovuto con la nuova definizione agevolata. È importante specificare che questa considerazione riguarda le quote versate per il capitale, gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo e le spese di riscossione. Le somme corrisposte a titolo di sanzioni, invece, non saranno rimborsabili, ma il loro versamento anticipato non impedirà di beneficiare della riduzione complessiva delle sanzioni prevista dalla rottamazione. Questo meccanismo di scomputo è un incentivo significativo, poiché elimina il timore di "perdere" quanto già pagato e incoraggia i contribuenti a intraprendere un percorso di regolarizzazione fin da subito, senza dover attendere l'ufficializzazione della rottamazione.

Nonostante queste solide previsioni e le ragionevoli aspettative basate sulle esperienze passate, è imperativo mantenere un approccio cauto e attendere sempre le conferme ufficiali. La pubblicazione definitiva della "rottamazione-quinquies", presumibilmente all'interno della Legge di Bilancio 2026, sarà l'unico momento in cui si avranno certezze assolute sui termini esatti, sulle condizioni di accesso e sulle modalità operative. Fino a quel momento, le analisi rimangono fondate su probabilità e indicazioni di massima.

In sintesi, la conclusione finale è che, nella fase attuale, la rateazione si presenta come la scelta più pragmatica e vantaggiosa per gestire il debito e tutelarsi da immediate azioni



esecutive. Allo stesso tempo, le forti probabilità che la futura "rottamazione-quinquies" includa le posizioni già rateizzate e il meccanismo favorevole di scomputo dei pagamenti già eseguiti, offrono ai contribuenti una prospettiva di serenità. Essi possono valutare con fiducia l'opportunità di iniziare un percorso di rateazione, consapevoli che tale scelta non solo non precluderà l'accesso alla futura definizione agevolata, ma anzi potrà posizionarli in una situazione più favorevole, avendo già avviato la regolarizzazione del proprio debito.

Analisi comparativa

Analisi comparativa delle risposte date dal sistema AI

A seguito di un'approfondita disamina delle due analisi presentate, emerge una chiara e significativa convergenza di vedute, le quali, lungi dall'essere meramente ripetitive, si arricchiscono reciprocamente fornendo un quadro esaustivo e articolato in merito alle strategie di gestione del debito, focalizzandosi in particolare sugli strumenti della rateazione e della definizione agevolata delle cartelle esattoriali. Si propone di seguito una ricomposizione estesa degli elementi chiave e delle conclusioni che ne derivano.

Coerenza delle analisi

- 1. Strumento per il blocco delle azioni esecutive:** Entrambe le valutazioni concordano unanimemente nel sottolineare che, nell'attuale scenario e in previsione dell'introduzione di una nuova misura di definizione agevolata, denominata informalmente "rottamazione-quinquies", la presentazione di una domanda di rateazione del debito rappresenta l'unico e più immediato strumento a disposizione del contribuente per sospendere e, in molti casi, bloccare sul nascere, le iniziative di recupero coattivo intraprese dagli enti preposti alla



riscossione. Questa procedura consente di evitare o interrompere l'aggressione al patrimonio del debitore.

2. **Inclusione delle rateazioni nella definizione agevolata:** Un ulteriore punto di convergenza rilevante tra le due analisi risiede nella previsione, fortemente sostenuta dall'esperienza maturata in occasione di precedenti interventi legislativi in materia di definizione agevolata, che anche le posizioni debitorie già oggetto di un piano di rateazione potranno essere incluse e beneficeranno dei vantaggi della prossima "rottamazione-quinquies". Tale aspettativa si fonda su un consolidato orientamento normativo volto a favorire la regolarizzazione delle posizioni debitorie.
3. **Scomputo dei pagamenti già effettuati:** Infine, un aspetto cruciale su cui le due interpretazioni si allineano perfettamente è la modalità di gestione degli importi già versati. Si evidenzia che le somme parzialmente corrisposte nel contesto di un piano di rateazione verranno scomutate dal totale complessivamente dovuto in caso di adesione alla futura misura di definizione agevolata. È importante però precisare che tale meccanismo di scomputo non riguarderà le quote corrisposte a titolo di sanzioni, le quali non saranno recuperabili.

Approfondimenti e specificità

1. **Effetti estesi della rateazione:** Nonostante l'ampia sovrapponibilità, si riscontrano alcune distinzioni che arricchiscono il quadro complessivo. In particolare, la seconda delle analisi esaminate offre una prospettiva più approfondita sugli effetti pratici della rateazione. Essa chiarisce che l'accoglimento di un'istanza di rateazione non si limita a sospendere l'avanzamento delle procedure esecutive già in essere, ma assume anche una funzione preventiva, scongiurando l'attivazione di nuove misure cautelari e conservative, quali l'iscrizione di fermi amministrativi sui



beni mobili registrati o di ipoteche sugli immobili del contribuente.

- 2. Dettaglio sullo scomputo delle somme:** Proseguendo nell'approfondimento, la medesima seconda analisi dettaglia con maggiore precisione il funzionamento del meccanismo di deduzione dei pagamenti già effettuati. Viene specificato che, ai fini del calcolo del saldo residuo dovuto in caso di adesione alla definizione agevolata, saranno considerate le quote relative al capitale, agli interessi di ritardata iscrizione a ruolo e alle spese di riscossione. Viene ribadito, con maggiore enfasi, che le somme imputate a sanzioni non rientreranno nel computo e, pertanto, non daranno luogo a rimborsi.

Conclusioni generali e parere complessivo

- 1. Efficacia attuale della rateazione:** In sintesi, l'efficacia della rateazione emerge con prepotenza come la strategia più concreta e immediatamente disponibile per affrontare la situazione debitoria. In attesa che la futura "rottamazione-quinquies" veda la luce, la possibilità di rateizzare il proprio debito si configura come lo strumento principe per scongiurare le iniziative esecutive e stabilire un percorso di gestione del dovuto. Tuttavia, è imprescindibile che il contribuente affronti questo impegno con consapevolezza, effettuando una rigorosa pianificazione finanziaria che gli consenta di onorare le scadenze concordate, poiché il mancato rispetto di tali impegni comporterebbe la perdita del beneficio e il ripristino delle azioni di recupero.
- 2. Prospettive favorevoli per la "rottamazione-quinquies":** Le prospettive relative alla "rottamazione-quinquies" appaiono particolarmente favorevoli per chi ha già intrapreso un percorso di regolarizzazione. Come già riscontrato in contesti analoghi del passato, è estremamente verosimile che la nuova misura di definizione agevolata contemplerà la possibilità di includere anche le posizioni debitorie che sono già oggetto di un piano di rateazione.



Questa previsione rappresenta un considerevole vantaggio per i soggetti che hanno dimostrato proattività nella gestione del proprio debito, garantendo loro la possibilità di beneficiare delle condizioni più favorevoli offerte dalla definizione agevolata.

3. **Incentivo allo scomputo dei pagamenti:** Un punto di forza fondamentale di questo approccio combinato è l'assenza di penalizzazioni per coloro che optano per la rateazione in vista di una futura definizione agevolata. Infatti, il meccanismo di scomputo dei pagamenti garantisce che le somme già versate – con l'esclusione delle sole sanzioni – non vadano perdute, ma vengano integralmente considerate nel computo del saldo da saldare in sede di "rottamazione-quinquies". Questo sistema agisce da potente incentivo, rassicurando i contribuenti e spingendoli a intraprendere da subito un percorso di regolarizzazione tramite la rateazione, senza il timore di compromettere i benefici futuri o di veder vanificati i propri sforzi economici.
4. **Necessità di conferma ufficiale:** Ciononostante, è opportuno mantenere un approccio prudente. Sebbene le aspettative siano solide e basate su precedenti consolidati, è di vitale importanza attendere la formale e definitiva pubblicazione del provvedimento relativo alla "rottamazione-quinquies" nell'ambito della prossima Legge di Bilancio per l'anno 2026. Solo allora sarà possibile avere la piena e inequivocabile certezza riguardo a tutti i termini, le condizioni e le modalità operative che regoleranno l'accesso e l'applicazione di questa attesa misura.

In definitiva, il quadro complessivo che si delinea suggerisce con chiarezza che la rateazione costituisce, in questa fase, la strategia più avveduta e vantaggiosa per affrontare il debito e per mettere al riparo il proprio patrimonio da eventuali azioni esecutive. Inoltre, tenendo conto delle caratteristiche che, con un alto grado di probabilità, connoteranno la futura "rottamazione-quinquies",



i contribuenti sono incentivati a considerare con ottimismo l'opportunità di attivare un piano di rateazione. Questo percorso non solo non ostacolerà la successiva adesione alla definizione agevolata, ma al contrario, potrebbe garantire una posizione di maggiore vantaggio e una gestione più serena e controllata della propria situazione debitoria.

Informazioni di contesto

Il presente testo analizza i punti in comune e le specificità di diverse considerazioni riguardanti la gestione dei debiti fiscali, in particolare in previsione di una futura misura di agevolazione dei debiti, comunemente indicata come "rottamazione-quinquies".

Aspetti comuni principali:

C'è un accordo generale sul fatto che presentare una richiesta di pagamento rateizzato sia il mezzo primario e più efficace per fermare le procedure di recupero coattivo mentre si attende la possibilità di aderire alla prossima definizione agevolata dei debiti. Le diverse analisi convergono nel ritenere che i debiti già in corso di rateizzazione saranno con alta probabilità inclusi nella futura "rottamazione", replicando schemi già osservati in precedenti iniziative simili. Inoltre, tutte le interpretazioni concordano sul fatto che gli importi che sono già stati versati nell'ambito di un piano di rateizzazione verrebbero calcolati e detratti dal totale dovuto in caso di adesione alla definizione agevolata.

Punti di distinzione e ulteriori dettagli:

Un'analisi specifica introduce la menzione di altre strategie per ottenere la sospensione delle attività di recupero, come la possibilità di richiedere una sospensione in autonomia o di

contestare il debito attraverso un'azione legale. Questi aspetti non sono esplorati con la stessa profondità in altre valutazioni. Un'altra prospettiva fornisce approfondimenti più precisi sugli effetti della rateizzazione, sottolineando come essa comporti l'interruzione dei termini entro cui un diritto può essere esercitato e dei termini di scadenza per l'azione di riscossione. Vi è poi un'analisi che si addentra maggiormente nelle possibili condizioni che potrebbero caratterizzare la futura "rottamazione-quinquies", portando alla luce l'eventualità di escludere dalla misura i "debitori che hanno reiterato comportamenti inadempienti" (comunemente definiti "debitori seriali").

Conclusioni e parere finale:

Considerando attentamente tutte le informazioni e le prospettive presentate, è possibile delineare un quadro esauriente per i contribuenti che si trovano ad affrontare debiti e che sono in attesa di nuove opportunità di definizione agevolata.

Innanzitutto, la presentazione di una domanda di pagamento rateizzato emerge come lo strumento più immediato e incisivo per interrompere le azioni di recupero coattivo da parte dell'ente preposto alla riscossione. Questa strategia offre una salvaguardia ampia e tempestiva, in quanto, una volta presentata la richiesta, vengono sospese nuove iniziative di recupero (come fermi amministrativi o ipoteche) e, se la domanda viene accettata, vengono bloccate anche quelle già in corso. Il contribuente ottiene così un respiro, un periodo di maggiore tranquillità per pianificare le proprie mosse future, senza l'ansia di vedere il proprio patrimonio aggredito.

È vero che esistono altre strade percorribili per contestare o ottenere la sospensione delle iniziative di recupero, come la possibilità di presentare ricorsi giudiziari o di formulare richieste di sospensione in via autonoma. Tuttavia, queste alternative tendono a essere meno immediate nella loro efficacia e sono

spesso legate a situazioni specifiche che richiedono valutazioni più complesse e tempi più lunghi per la loro risoluzione. La rateizzazione, al contrario, si configura come una soluzione più standardizzata e generalmente più rapida da attivare per ottenere un effetto protettivo.

È fortemente prevedibile che i debiti già inclusi in un piano di rateizzazione in essere saranno considerati ammissibili per la futura "rottamazione-quinquies". Questa previsione si basa sull'esperienza delle precedenti edizioni di definizioni agevolate, che hanno sempre consentito l'inclusione di debiti già dilazionati. Un aspetto di fondamentale importanza è che le somme già versate in un piano di rateazione verranno pienamente riconosciute e considerate come un acconto sul totale dovuto nell'ambito della "rottamazione", garantendo così che nessun importo già pagato vada perso.

La "rottamazione-quinquies", sebbene ancora in fase di definizione nei suoi particolari, dovrebbe seguire i principi fondamentali che hanno caratterizzato le precedenti misure di agevolazione. Questo significa che dovrebbe offrire la possibilità di estinguere i debiti pagando una quota ridotta, tipicamente limitata all'importo principale del debito (il capitale) e alle spese relative alle procedure, escludendo quindi le sanzioni e gli interessi, che rappresentano spesso una parte cospicua del debito totale. Questo meccanismo consente una notevole riduzione del carico debitorio e facilita il ritorno alla regolarità fiscale per molti.

È cruciale, tuttavia, attendere la pubblicazione ufficiale del provvedimento legislativo che introdurrà la "rottamazione-quinquies" per conoscerne tutti i dettagli precisi. Solo il testo definitivo chiarirà l'ambito di applicazione, i requisiti specifici e le modalità operative. Sarà particolarmente importante verificare eventuali restrizioni o condizioni particolari, soprattutto per quei contribuenti che hanno già beneficiato di precedenti definizioni



agevolate ma che non sono riusciti a onorare integralmente i relativi piani di pagamento. Potrebbero essere introdotte clausole volte a limitare l'accesso a coloro che hanno mostrato una certa "serialità" nell'inadempimento, per evitare un uso strumentale di tali misure.

In sintesi, per i contribuenti che si trovano con debiti pendenti, la strategia più prudente e consigliabile nell'immediato è quella di attivare una richiesta di rateizzazione. Questa scelta, oltre a fornire un'efficace protezione contro le azioni di recupero, non compromette in alcun modo la futura possibilità di aderire alla "rottamazione-quinquies" una volta che sarà resa operativa. È comunque fondamentale mantenere un monitoraggio costante e attento sugli sviluppi legislativi e sulle comunicazioni ufficiali, al fine di poter valutare con la massima cognizione di causa le migliori opzioni disponibili per la gestione del proprio debito non appena la nuova definizione agevolata sarà formalizzata e tutti i suoi dettagli saranno noti.



ULTERIORI RIFERIMENTI A SENTENZE DELLA CASSAZIONE

Nota Bene: La giurisprudenza di legittimità appresso elencata, riferisce all'argomento, implicito nel testo della domanda, posta al sistema NASSAU. Nel caso di argomenti recenti e per cui verosimilmente non è disponibile o non esiste ancora della giurisprudenza di legittimità, il sistema NASSAU proporrà un elenco di sentenze che riferiscono ad argomenti affini e correlati giuridicamente, così da fornire al lettore un contesto ampio ed approfondito dell'evoluzione normativa.

[Sez. QUINTA CIVILE , n.7806 del 22/03/2024 \(ECLI:IT:CASS:2024:7806CIV\), udienza del 13/03/2024 , Presidente SORRENTINO FEDERICO Relatore STALLA GIACOMO MARIA](#)

... . rottamazione quater delle cartelle di cui alla legge qui in esame –che la relativa dichiarazione di voler rottamazione quater delle cartelle di cui alla legge qui in esame –che la relativa dichiarazione di voler In base all'art. 1 co. 236 l.197/22 (c.d. rottamazione quater): Nella dichiarazione di cui al comma 235 In base all'art. 1 co. 236 l.197/22 (c.d. rottamazione quater): Nella dichiarazione di cui al comma 235 ... del processo fino a completamento del piano di rateazione (febbraio 2028) -ha nondimeno riferito: - di aver ... del processo fino a completamento del piano di rateazione (febbraio 2028) -ha nondimeno riferito: - di aver ... da ADER secondo l'allegato piano di rateazione; - di aver ricevuto comunicazione Ader 5.2.24 circa ... da ADER secondo l'allegato piano di rateazione; - di aver ricevuto comunicazione Ader 5.2.24 circa ...

[Sez. QUINTA CIVILE , n.8087 del 21/03/2023 \(ECLI:IT:CASS:2023:8087CIV\), udienza del 17/11/2022 , Presidente CHINDEMI DOMENICO Relatore CANDIA UGO](#)

... all'istanza di rateazione avente per oggetto le cartelle esattoriali poste a fondamento dell'atto impugnato ... all'istanza di rateazione avente per oggetto le cartelle esattoriali poste a fondamento dell'atto impugnato ... la regolare notifica delle cartelle, omessa motivazione in merito all'istanza di rateazione avente ad oggetto ... la regolare notifica delle cartelle, omessa motivazione in merito all'istanza di rateazione avente ad oggetto ... omessa motivazione in ordine alla istanza di rateazione avente ad oggetto le cartelle esattoriali poste ... omessa motivazione in ordine alla istanza di rateazione avente ad oggetto le cartelle esattoriali poste ... tra le parti, costituito dall'istanza di rateazione prot. n. 313500311 del 27 giugno 2013, avente ad oggetto ... tra le parti, costituito dall'istanza di rateazione prot. n. 313500311 del 27 giugno 2013, avente ad oggetto ...

[Sez. QUINTA CIVILE , n.29447 del 14/11/2024 \(ECLI:IT:CASS:2024:29447CIV\), udienza del 21/05/2024 , Presidente NAPOLITANO LUCIO Relatore DE ROSA MARIA LUISA](#)



... scadere al 30/11/23 e, successivamente, con una nuova istanza di rottamazione che si è aggiunta alla prima ... scadere al 30/11/23 e, successivamente, con una nuova istanza di rottamazione che si è aggiunta alla prima ... di rateazione e lo stesso piano di rateazione del residuo importo di cui alla successiva domanda ... di rateazione e lo stesso piano di rateazione del residuo importo di cui alla successiva domanda ... di rateazione ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, il mancato ... di rateazione ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, il mancato ... dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi ... dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi ...

[Sez. QUINTA CIVILE , n.17362 del 24/06/2024 \(ECLI:IT:CASS:2024:17362CIV\), udienza del 16/05/2024 , Presidente MANZON ENRICO Relatore SALEMME ANDREA ANTONIO](#)

... si ha la decadenza dal beneficio della rateazione e l'Agenzia provvede ad iscrivere a ruolo l'importo residuo ... si ha la decadenza dal beneficio della rateazione e l'Agenzia provvede ad iscrivere a ruolo l'importo residuo ... dal beneficio della rateazione in seguito al ricevimento dell'avviso bonario, si applica a partire dal periodo ... dal beneficio della rateazione in seguito al ricevimento dell'avviso bonario, si applica a partire dal periodo ... dalla rateazione e l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato ... dalla rateazione e l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato ... a rateazione. Peraltro, nel caso di specie, non sussistevano e non sussistono nemmeno i presupposti del c.d ... a rateazione. Peraltro, nel caso di specie, non sussistevano e non sussistono nemmeno i presupposti del c.d ...

[Sez. QUINTA CIVILE , n.5957 del 05/03/2024 \(ECLI:IT:CASS:2024:5957CIV\), udienza del 23/01/2024 , Presidente BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI Relatore CARADONNA LUNELLA](#)

... di presentare entro lo stesso termine, la richiesta di rateazione delle somme dovute. 12.Il dodicesimo mezzo ... di presentare entro lo stesso termine, la richiesta di rateazione delle somme dovute. 12.Il dodicesimo mezzo ... avverso estratti di ruolo concernenti due cartelle esattoriali (n n . 097200 80285506468 ... avverso estratti di ruolo concernenti due cartelle esattoriali (n n . 097200 80285506468 ... e che, comunque,le cartelle di pagamento erano state ritualmente notificate, a mezzo raccomandata con ricevuta ... e che, comunque,le cartelle di pagamento erano state ritualmente notificate, a mezzo raccomandata con ricevuta ... alle asserite cartelle di pagamento dai quali « emergeva, senza alcun ulteriore specificazione, che le cartelle ... alle asserite cartelle di pagamento dai quali « emergeva, senza alcun ulteriore specificazione, che le cartelle ...



[Sez. QUINTA CIVILE , n.19893 del 12/07/2023 \(ECLI:IT:CASS:2023:19893CIV\), udienza del 24/01/2023 , Presidente BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI Relatore TRISCARI GIANCARLO](#)

... ipotesi in cui la pretesa derivava dalla intervenuta decadenza della rateazione, sicchè, secondo ... ipotesi in cui la pretesa derivava dalla intervenuta decadenza della rateazione, sicchè, secondo ... beneficio. Invero, l'art. 15 ter, d.P. R. 602/1973, preve de che , in caso di rateazione ai sensi ... beneficio. Invero, l'art. 15 ter, d.P. R. 602/1973, preve de che , in caso di rateazione ai sensi ... della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni ... della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni ... decadenza della rateazione per omesso versamento a partire dalla sesta rata, si sarebbe dovuto rendere decadenza della rateazione per omesso versamento a partire dalla sesta rata, si sarebbe dovuto rendere ...

[Sez. QUINTA CIVILE , n.1997 del 28/01/2025 \(ECLI:IT:CASS:2025:1997CIV\), udienza del 17/01/2025 , Presidente CIRILLO ETTORE Relatore ANGARANO ROSANNA](#)

...) Cartella di pagamento - rottamazione ter- estinzione Principio di diritto – intimata – nonché WIIT S.P.A ...) Cartella di pagamento - rottamazione ter- estinzione Principio di diritto –intimata – nonché WIIT S.P.A ...) non era stata oggetto di rottamazione e che la definizione agevolata aveva avuto esito negativo; che,d ...) non era stata oggetto di rottamazione e che la definizione agevolata aveva avuto esito negativo; che,d ... al ricorso manifestata nella convinzione del perfezionamento della procedura c.d. rottamazione ter ... al ricorso manifestata nella convinzione del perfezionamento della procedura c.d. rottamazione ter ... del 2018 (cd. rottamazione ter) , con l'istanza depositata il 19 settembre 2019 - sul presupposto del 2018 (cd. rottamazione ter) , con l'istanza depositata il 19 settembre 2019 - sul presupposto ...

[Sez. QUINTA CIVILE , n.8017 del 25/03/2024 \(ECLI:IT:CASS:2024:8017CIV\), udienza del 06/12/2023 , Presidente BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI Relatore MANZON ENRICO](#)

... , per difetto di notifica, delle cartelle diverse da quella, unica, indicata nel provvedimento di rateazione ... , per difetto di notifica, delle cartelle diverse da quella, unica, indicata nel provvedimento di rateazione ... del provvedimento di rateazione era fondata (allegazione delle cartelle esattoriali, interessi di mora, compensi ... del provvedimento di rateazione era fondata (allegazione delle cartelle esattoriali, interessi di mora, compensi ... alla notifica delle cartelle afferenti al piano di rateazione impugnato. La censura ex art. 360, primo comma, n ... alla notifica delle cartelle afferenti al piano di rateazione impugnato. La censura ex art. 360, primo comma, n ... , delle cartelle esattoriali oggetto del piano di rateazione impugnato. Altrimenti non si vede come la relativa , delle



cartelle esattoriali oggetto del piano di rateazione impugnato. Altrimenti non si vede come la relativa ...

[Sez. QUINTA CIVILE , n.36766 del 26/11/2021 \(ECLI:IT:CASS:2021:36766CIV\), udienza del 12/10/2021 , Presidente SORRENTINO FEDERICO Relatore D'ORAZIO LUIGI](#)

... Napoli n. 106, come da certificazione anagrafica prodotta. L'istanza di rateazione della cartella n ... Napoli n. 106, come da certificazione anagrafica prodotta. L'istanza di rateazione della cartella n ... Roma, via Napoli n. 106. Peraltro, l'istanza di rateazione era dell'ottobre 2011, mentre le cartelle ... Roma, via Napoli n. 106. Peraltro, l'istanza di rateazione era dell'ottobre 2011, mentre le cartelle ... (" al riguardo la Commissione non può non rilevare che l'istanza di rateazione della cartella n ... (" al riguardo la Commissione non può non rilevare che l'istanza di rateazione della cartella n ... , asseritamente mai notificate, essendo venuta a conoscenza delle stesse a seguito di istanza di rateazione ... , asseritamente mai notificate, essendo venuta a conoscenza delle stesse a seguito di istanza di rateazione ...

[Sez. QUINTA CIVILE , n.8035 del 25/03/2024 \(ECLI:IT:CASS:2024:8035CIV\), udienza del 06/12/2023 , Presidente BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI Relatore MANZON ENRICO](#)

... , delle cartelle afferenti i provvedimenti di rateazione impugnati , posto che le relative istanze ne dimostrava no ... , delle cartelle afferenti i provvedimenti di rateazione impugnati , posto che le relative istanze ne dimostrava no ... che ne aveva respinto il ricorso contro due distinti provvedimenti di accoglimento di richieste di rateazione ... che ne aveva respinto il ricorso contro due distinti provvedimenti di accoglimento di richieste di rateazione ... ritenersi infondata; - che nessuna delle eccezioni relative alla validità del provvedimento di rateazione ... ritenersi infondata; -che nessuna delle eccezioni relative alla validità del provvedimento di rateazione ... al piano di rateazione impugnato. La censura ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ ... al piano di rateazione impugnato. La censura ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ ...

[Sez. QUINTA CIVILE , n.7806 del 22/03/2024 \(ECLI:IT:CASS:2024:7806CIV\), udienza del 13/03/2024 , Presidente SORRENTINO FEDERICO Relatore STALLA GIACOMO MARIA](#)

... . rottamazione quater delle cartelle di cui alla legge qui in esame -che la relativa dichiarazione di voler rottamazione quater delle cartelle di cui alla legge qui in esame -che la relativa dichiarazione di voler In base all'art. 1 co. 236 l.197/22 (c.d. rottamazione quater): Nella dichiarazione di cui al comma 235 In base all'art. 1 co. 236 l.197/22 (c.d. rottamazione quater): Nella dichiarazione di cui al comma 235 ... del processo fino a completamento del piano di rateazione (febbraio 2028) -ha nondimeno riferito: - di aver ... del processo fino a completamento del



piano di rateazione (febbraio 2028) -ha nondimeno riferito: - di aver ... da ADER secondo l'allegato piano di rateazione; - di aver ricevuto comunicazione Ader 5.2.24 circa ... da ADER secondo l'allegato piano di rateazione; - di aver ricevuto comunicazione Ader 5.2.24 circa ...

[Sez. QUINTA CIVILE , n.8087 del 21/03/2023 \(ECLI:IT:CASS:2023:8087CIV\), udienza del 17/11/2022 , Presidente CHINDEMI DOMENICO Relatore CANDIA UGO](#)

... all'istanza di rateazione avente per oggetto le cartelle esattoriali poste a fondamento dell'atto impugnato ... all'istanza di rateazione avente per oggetto le cartelle esattoriali poste a fondamento dell'atto impugnato ... la regolare notifica delle cartelle, omessa motivazione in merito all'istanza di rateazione avente ad oggetto ... la regolare notifica delle cartelle, omessa motivazione in merito all'istanza di rateazione avente ad oggetto ... omessa motivazione in ordine alla istanza di rateazione avente ad oggetto le cartelle esattoriali poste ... omessa motivazione in ordine alla istanza di rateazione avente ad oggetto le cartelle esattoriali poste ... tra le parti, costituito dall'istanza di rateazione prot. n. 313500311 del 27 giugno 2013, avente ad oggetto ... tra le parti, costituito dall'istanza di rateazione prot. n. 313500311 del 27 giugno 2013, avente ad oggetto ...

[Sez. QUINTA CIVILE , n.29447 del 14/11/2024 \(ECLI:IT:CASS:2024:29447CIV\), udienza del 21/05/2024 , Presidente NAPOLITANO LUCIO Relatore DE ROSA MARIA LUISA](#)

... scadere al 30/11/23 e, successivamente, con una nuova istanza di rottamazione che si è aggiunta alla prima ... scadere al 30/11/23 e, successivamente, con una nuova istanza di rottamazione che si è aggiunta alla prima ... di rateazione e lo stesso piano di rateazione del residuo importo di cui alla successiva domanda ... di rateazione e lo stesso piano di rateazione del residuo importo di cui alla successiva domanda ... di rateazione ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, il mancato ... di rateazione ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, il mancato ... dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi ... dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi ...

[Sez. QUINTA CIVILE , n.17362 del 24/06/2024 \(ECLI:IT:CASS:2024:17362CIV\), udienza del 16/05/2024 , Presidente MANZON ENRICO Relatore SALEMME ANDREA ANTONIO](#)

... si ha la decadenza dal beneficio della rateazione e l'Agenzia provvede ad iscrivere a ruolo l'importo residuo ... si ha la decadenza dal beneficio della rateazione e l'Agenzia provvede ad iscrivere a ruolo l'importo residuo ... dal beneficio della rateazione in seguito al ricevimento dell'avviso bonario, si applica a partire dal periodo ... dal beneficio della rateazione in seguito al ricevimento



dell'avviso bonario, si applica a partire dal periodo ... dalla rateazione e l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato ... dalla rateazione e l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato ... a rateazione. Peraltro, nel caso di specie, non sussistevano e non sussistono nemmeno i presupposti del c.d. ... a rateazione. Peraltro, nel caso di specie, non sussistevano e non sussistono nemmeno i presupposti del c.d. ...

[Sez. QUINTA CIVILE , n.5957 del 05/03/2024 \(ECLI:IT:CASS:2024:5957CIV\), udienza del 23/01/2024 , Presidente BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI Relatore CARADONNA LUNELLA](#)

... di presentare entro lo stesso termine, la richiesta di rateazione delle somme dovute. 12. Il dodicesimo mezzo ... di presentare entro lo stesso termine, la richiesta di rateazione delle somme dovute. 12. Il dodicesimo mezzo ... avverso estratti di ruolo concernenti due cartelle esattoriali (n. n. 097200 80285506468 ... avverso estratti di ruolo concernenti due cartelle esattoriali (n. n. 097200 80285506468 ... e che, comunque, le cartelle di pagamento erano state ritualmente notificate, a mezzo raccomandata con ricevuta ... e che, comunque, le cartelle di pagamento erano state ritualmente notificate, a mezzo raccomandata con ricevuta ... alle asserite cartelle di pagamento dai quali « emergeva, senza alcun ulteriore specificazione, che le cartelle ... alle asserite cartelle di pagamento dai quali « emergeva, senza alcun ulteriore specificazione, che le cartelle ...

[Sez. QUINTA CIVILE , n.19893 del 12/07/2023 \(ECLI:IT:CASS:2023:19893CIV\), udienza del 24/01/2023 , Presidente BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI Relatore TRISCARI GIANCARLO](#)

... ipotesi in cui la pretesa derivava dalla intervenuta decadenza della rateazione, sicchè, secondo ... ipotesi in cui la pretesa derivava dalla intervenuta decadenza della rateazione, sicchè, secondo ... beneficio. Invero, l'art. 15 ter, d.P. R. 602/1973, preve che , in caso di rateazione ai sensi ... beneficio. Invero, l'art. 15 ter, d.P. R. 602/1973, preve che , in caso di rateazione ai sensi ... della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni ... della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni ... decadenza della rateazione per omesso versamento a partire dalla sesta rata, si sarebbe dovuto rendere ... decadenza della rateazione per omesso versamento a partire dalla sesta rata, si sarebbe dovuto rendere ...

[Sez. QUINTA CIVILE , n.1997 del 28/01/2025 \(ECLI:IT:CASS:2025:1997CIV\), udienza del 17/01/2025 , Presidente CIRILLO ETTORE Relatore ANGARANO ROSANNA](#)

...) Cartella di pagamento - rottamazione ter- estinzione Principio di diritto - intimata - nonché WIIT S.P.A ...) Cartella di pagamento - rottamazione ter- estinzione Principio di diritto -intimata - nonché WIIT S.P.A ...) non era stata



oggetto di rottamazione e che la definizione agevolata aveva avuto esito negativo; che, d ...) non era stata oggetto di rottamazione e che la definizione agevolata aveva avuto esito negativo; che, d ... al ricorso manifestata nella convinzione del perfezionamento della procedura c.d. rottamazione ter ... al ricorso manifestata nella convinzione del perfezionamento della procedura c.d. rottamazione ter ... del 2018 (cd. rottamazione ter) , con l'istanza depositata il 19 settembre 2019 - sul presupposto ... del 2018 (cd. rottamazione ter) , con l'istanza depositata il 19 settembre 2019 - sul presupposto ...

[Sez. QUINTA CIVILE , n.8017 del 25/03/2024 \(ECLI:IT:CASS:2024:8017CIV\), udienza del 06/12/2023 , Presidente BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI Relatore MANZON ENRICO](#)

... , per difetto di notifica, delle cartelle diverse da quella, unica, indicata nel provvedimento di rateazione ... , per difetto di notifica, delle cartelle diverse da quella, unica, indicata nel provvedimento di rateazione ... del provvedimento di rateazione era fondata (allegazione delle cartelle esattoriali, interessi di mora, compensi ... del provvedimento di rateazione era fondata (allegazione delle cartelle esattoriali, interessi di mora, compensi ... alla notifica delle cartelle afferenti al piano di rateazione impugnato. La censura ex art. 360, primo comma, n ... alla notifica delle cartelle afferenti al piano di rateazione impugnato. La censura ex art. 360, primo comma, n ... , delle cartelle esattoriali oggetto del piano di rateazione impugnato. Altrimenti non si vede come la relativa ... , delle cartelle esattoriali oggetto del piano di rateazione impugnato. Altrimenti non si vede come la relativa ...

[Sez. QUINTA CIVILE , n.36766 del 26/11/2021 \(ECLI:IT:CASS:2021:36766CIV\), udienza del 12/10/2021 , Presidente SORRENTINO FEDERICO Relatore D'ORAZIO LUIGI](#)

... Napoli n. 106, come da certificazione anagrafica prodotta. L'istanza di rateazione della cartella n ... Napoli n. 106, come da certificazione anagrafica prodotta. L'istanza di rateazione della cartella n ... Roma, via Napoli n. 106. Peraltro, l'istanza di rateazione era dell'ottobre 2011, mentre le cartelle ... Roma, via Napoli n. 106. Peraltro, l'istanza di rateazione era dell'ottobre 2011, mentre le cartelle ... (" al riguardo la Commissione non può non rilevare che l'istanza di rateazione della cartella n ... (" al riguardo la Commissione non può non rilevare che l'istanza di rateazione della cartella n ... , asseritamente mai notificate, essendo venuta a conoscenza delle stesse a seguito di istanza di rateazione ... , asseritamente mai notificate, essendo venuta a conoscenza delle stesse a seguito di istanza di rateazione ...

[Sez. QUINTA CIVILE , n.8035 del 25/03/2024 \(ECLI:IT:CASS:2024:8035CIV\), udienza del 06/12/2023 , Presidente BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI Relatore MANZON ENRICO](#)



... , delle cartelle afferenti i provvedimenti di rateazione impugnati , posto che le relative istanze ne dimostrava no ... , delle cartelle afferenti i provvedimenti di rateazione impugnati , posto che le relative istanze ne dimostrava no ... che ne aveva respinto il ricorso contro due distinti provvedimenti di accoglimento di richieste di rateazione ... che ne aveva respinto il ricorso contro due distinti provvedimenti di accoglimento di richieste di rateazione ... ritenersi infondata; - che nessuna delle eccezioni relative alla validità del provvedimento di rateazione ... ritenersi infondata; -che nessuna delle eccezioni relative alla validità del provvedimento di rateazione ... al piano di rateazione impugnato. La censura ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ ... al piano di rateazione impugnato. La censura ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ ...



STUDIO SANTI & Associati

FONTI WEB CORRELATE

<https://www.staxlaw.it/rottamazione-quinquies-2024-alternati...>

<https://www.ilgiornale.it/news/politica/rottamazione-5-ecco-...>

<https://www.informazionefiscale.it/rottamazione-quinquies-20...>

<https://www.asseprim.it/web/news-contenuti/news-per-imprese/...>

STUDIO SANTI & Associati S.T.P. a r.l.

Sede legale: Via Morazzone n. 21, 22100 COMO (CO)

P.IVA 03682120138

Tel. 031 266484 - 031 265927 • Fax 031 3301656

www.studio-santi.it

Email: info@studio-santi.it



Disclaimer

Il Fornitore non rilascia alcuna garanzia riguardante particolari qualità, idoneità allo scopo, livelli prestazionali, integrità o efficacia del presente Report. Attesa la natura di mero ausilio all'attività professionale, si raccomanda espressamente di sottoporre ogni dato, analisi o conclusione contenuta nel report a verifica e validazione da parte di un professionista qualificato prima di qualsiasi utilizzo esterno, ovvero la comunicazione a terzi quali i clienti finali e l'Amministrazione Finanziaria. Il Fornitore declina ogni responsabilità, diretta o indiretta, per eventuali errori, omissioni, mancate e/o errate interpretazioni normative o danni derivanti da un uso esclusivo o non supervisionato del report, anche in considerazione di possibili aggiornamenti normativi intervenuti successivamente alla sua generazione. Si informa l'utilizzatore che, ai sensi dell'articolo 13 della Legge n. 132 del 23 settembre 2025, il professionista è tenuto a comunicare al destinatario della prestazione intellettuale le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati. Questa comunicazione deve avvenire con un linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo. L'uso dei sistemi di intelligenza artificiale non può sostituire la responsabilità e il giudizio del professionista.